

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/724 DELLA COMMISSIONE**del 24 aprile 2017****che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾ («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA**1.1. Misure in vigore**

- (1) Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 248/2011 del Consiglio ⁽²⁾, il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari della Repubblica popolare cinese («RPC»). Il dazio, basato sul livello di eliminazione del pregiudizio, era compreso tra il 7,3 % e il 13,8 %.
- (2) Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1379/2014 della Commissione ⁽³⁾, a seguito di un'inchiesta antisovvenzioni e di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping la Commissione ha modificato il dazio antidumping iniziale facendolo variare tra lo 0 % e il 19,9 % e ha istituito un dazio compensativo supplementare compreso tra il 4,9 % e il 10,3 %.
- (3) Le misure antidumping e compensative combinate risultanti sotto forma di dazi *ad valorem* erano quindi comprese tra il 4,9 % e il 30,2 %.

1.2. Domanda di riesame in previsione della scadenza

- (4) Successivamente alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza delle misure antidumping in vigore, la Commissione ha ricevuto una domanda di apertura di un riesame in previsione della scadenza di tali misure a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.
- (5) La domanda è stata presentata il 14 dicembre 2015 dall'associazione europea di produttori di fibre di vetro (European Glass Fibre Producers Association — APFE) per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell'Unione di alcuni prodotti in fibra di vetro a filamento continuo.
- (6) La domanda è motivata dal fatto che la scadenza delle misure antidumping potrebbe comportare il rischio di persistenza del dumping e di reiterazione del pregiudizio per l'industria dell'Unione.

1.3. Apertura di un riesame in previsione della scadenza

- (7) Avendo stabilito che esistevano elementi di prova sufficienti per l'apertura di un riesame, il 15 marzo 2016 la Commissione ha avviato un riesame in previsione della scadenza ⁽⁴⁾ a norma dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento di base.

⁽¹⁾ GUL 176 del 30.6.2016, pag. 21.

⁽²⁾ GUL 67 del 15.3.2011, pag. 1.

⁽³⁾ GUL 367 del 23.12.2014, pag. 22.

⁽⁴⁾ GU C 99 del 15.3.2016, pag. 10.

1.4. Parti interessate

- (8) Nell'avviso di apertura del riesame in previsione della scadenza, la Commissione ha invitato le parti interessate a partecipare all'inchiesta. La Commissione ha inoltre informato dell'apertura dell'inchiesta in particolare l'APFE, gli altri produttori noti dell'Unione, i produttori esportatori noti e le autorità della RPC, gli importatori, i fornitori e gli utilizzatori noti, gli operatori commerciali nonché le associazioni notoriamente interessate e li ha invitati a partecipare.
- (9) Nell'avviso di apertura del riesame in previsione della scadenza la Commissione ha affermato che prevedeva di utilizzare la Turchia come paese terzo a economia di mercato («paese di riferimento»), ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base. La Commissione ha altresì indicato che, sulla base delle informazioni a sua disposizione, altri produttori che operano in un'economia di mercato possono trovarsi, tra l'altro, in Egitto, Malaysia e Taiwan.
- (10) La Commissione ha notificato l'apertura dell'inchiesta alle autorità di Egitto, Giappone, Malaysia, Taiwan, Turchia e USA, chiedendo loro informazioni sulla produzione e sulle vendite di alcuni prodotti in fibra di vetro a filamento continuo nei rispettivi paesi. A tutti i produttori noti è stata inviata una lettera, corredata di un questionario, in cui si chiedeva la loro collaborazione all'inchiesta.
- (11) Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni sull'apertura del riesame e di chiedere un'audizione con la Commissione e/o il consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale.

1.5. Campionamento

- (12) Nell'avviso di apertura la Commissione ha indicato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate in conformità dell'articolo 17 del regolamento di base.

Campionamento dei produttori esportatori nella RPC

- (13) Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori noti e un'associazione della RPC a fornire le informazioni indicate nell'avviso di apertura. La Commissione ha inoltre chiesto alle autorità della RPC di individuare e/o contattare eventuali altri produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all'inchiesta.
- (14) Cinque produttori esportatori della RPC hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inseriti nel campione. In conformità dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha inizialmente proposto un campione di tre produttori esportatori sulla base del massimo volume di esportazioni che potesse ragionevolmente essere esaminato nel tempo a disposizione.
- (15) In conformità dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, tutti i produttori esportatori noti interessati e le autorità della RPC sono stati consultati in merito alla selezione del campione. Non sono state formulate osservazioni al riguardo.
- (16) Poco tempo dopo aver ricevuto il questionario, la maggiore delle tre società incluse nel campione ha revocato la propria disponibilità a collaborare. La Commissione l'ha sostituita con il secondo maggiore produttore esportatore sulla base del volume di esportazioni.

Campionamento dei produttori dell'Unione

- (17) Nell'avviso di apertura la Commissione ha comunicato di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione. Conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato il campione in base al massimo volume rappresentativo di vendite del prodotto simile sul mercato dell'Unione.
- (18) Il campione era composto da tre gruppi di società con impianti di produzione situati in Belgio, Francia, Italia e Slovacchia, che rappresentavano circa il 74 % delle vendite totali sul mercato dell'Unione. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni sul campione provvisorio. Non sono pervenute osservazioni. La Commissione ha pertanto concluso che il campione è rappresentativo dell'industria dell'Unione.

Campionamento degli importatori

- (19) Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori a fornire le informazioni indicate nell'avviso di apertura.
- (20) Otto importatori hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inclusi nel campione. Conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato un campione di tre importatori in base al massimo volume di importazioni nell'Unione. Conformemente all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, tutti gli importatori noti interessati sono stati consultati in merito alla selezione del campione. Non sono state formulate osservazioni al riguardo.

1.6. Risposte al questionario

- (21) La Commissione ha inviato questionari ai tre produttori dell'Unione inclusi nel campione, ai tre importatori inclusi nel campione, ai produttori esportatori inclusi nel campione e ai produttori esportatori noti in Egitto, Giappone, Malaysia, Taiwan, Turchia e USA.
- (22) Sono pervenute le risposte al questionario di tre produttori dell'Unione, due importatori e tre produttori di Giappone, Malaysia e Turchia. Nessuno dei produttori esportatori cinesi inclusi nel campione ha risposto al questionario.
- (23) La Commissione ha inviato questionari anche a 64 utilizzatori noti e ha ricevuto 19 risposte.

1.7. Visite di verifica

- (24) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della presente inchiesta. Sono state effettuate visite di verifica a norma dell'articolo 16 del regolamento di base presso i locali delle seguenti società:
- a) produttori dell'Unione
- 3B Fibreglass SPRL, Belgio,
 - European Owens Corning Fibreglass SPRL, Belgio,
 - Johns Manville Slovakia a.s., Slovacchia,
- b) produttore esportatore del paese di riferimento
- Nippon Electric Glass Co. Ltd., Giappone.

1.8. Periodo dell'inchiesta di riesame e periodo in esame

- (25) L'inchiesta sul rischio di persistenza del dumping ha riguardato il periodo tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015 («periodo dell'inchiesta di riesame» o «PIR»).
- (26) L'esame delle tendenze significative per valutare il rischio della reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo tra il 1° gennaio 2012 e la fine del periodo dell'inchiesta di riesame («periodo in esame»).

2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1. Prodotto in esame

- (27) Il prodotto in esame è costituito da filati tagliati (chopped strands) di fibra di vetro di lunghezza non superiore a 50 mm, da filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) di fibra di vetro, esclusi i rovings di fibra di vetro che sono impregnati e rivestiti e subiscono una perdita alla combustione superiore al 3 % (determinata secondo la norma ISO 1887), e da feltri (mats) costituiti da filamenti di fibra di vetro ad eccezione dei feltri in lana di vetro, attualmente classificati con i codici NC 7019 11 00, ex 7019 12 00 (codici TARIC 7019 12 00 21, 7019 12 00 22, 7019 12 00 23, 7019 12 00 25, 7019 12 00 39) e 7019 31 00, originari della RPC.
- (28) Il prodotto in esame è la materia prima utilizzata più comunemente per rinforzare le resine termoplastiche e termoidurenti nell'industria dei compositi. I materiali compositi ottenuti (materiali rinforzati con fibra di vetro a filamento) trovano impiego in numerose industrie, ad esempio nel settore dei trasporti (automobilistico, marino, aerospaziale, militare) e nei settori elettrico/elettronico, dell'energia eolica, dell'edilizia e delle costruzioni, dei serbatoi/tubature, dei beni di consumo ecc.

2.2. Prodotto simile

- (29) Dall'inchiesta è emerso che i seguenti prodotti hanno le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e le medesime applicazioni di base:
- il prodotto in esame,
 - il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno del Giappone, utilizzato come paese di riferimento e
 - il prodotto fabbricato e venduto nell'Unione dall'industria dell'Unione.
- (30) La Commissione ha pertanto deciso che detti prodotti sono prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

3. DUMPING

3.1. Rischio di persistenza o di reiterazione del dumping

- (31) Conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se fossero in atto pratiche di dumping e se sussistesse il rischio di persistenza o di reiterazione del dumping a seguito dell'eventuale scadenza delle misure in vigore sulle importazioni dalla RPC.

3.1.1. Valore normale e paese di riferimento

- (32) A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il valore normale è stato determinato in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo a economia di mercato. A tale scopo la Commissione ha dovuto scegliere il paese di riferimento.
- (33) La Commissione ha chiesto ai produttori esportatori noti del prodotto simile di Egitto, Giappone, Malaysia, Taiwan, Turchia e USA di fornire informazioni rispondendo al questionario per il paese di riferimento e ha ricevuto le risposte di tre produttori di Giappone, Malaysia e Turchia ⁽¹⁾.
- (34) In seguito alla pubblicazione dell'avviso di apertura, l'APFE ha presentato osservazioni a sostegno della scelta della Turchia come paese di riferimento.
- (35) Nell'inchiesta iniziale del 2011 la Commissione ha utilizzato la Turchia come paese di riferimento per stabilire il valore normale in relazione alla RPC. Nell'inchiesta iniziale la Commissione ha ricevuto una sola risposta dalla Turchia.
- (36) Per selezionare il paese di riferimento la Commissione ha tenuto in debito conto tutte le informazioni attendibili messe a sua disposizione al momento della scelta, considerando elementi quali, tra gli altri, le vendite sul mercato interno, le dimensioni del mercato e il contesto competitivo sul mercato interno.
- (37) Le vendite sul mercato interno del produttore giapponese corrispondevano quasi completamente ai tipi di prodotto esportati dalla RPC a livello dei codici NC. Nel caso della Turchia la corrispondenza era inferiore al 50 %. Per quanto riguarda la corrispondenza per le vendite sul mercato interno del produttore esportatore della Malaysia, il livello era talmente basso che la Commissione ha dovuto escludere la Malaysia dall'uso come paese di riferimento.
- (38) La Commissione ha stimato che il mercato giapponese del prodotto simile fosse circa tre volte più grande del mercato turco. La Commissione ha riscontrato che il mercato giapponese era più competitivo, con sei produttori locali noti, rispetto al singolo produttore noto della Turchia. In Giappone non venivano applicati dazi doganali per il prodotto simile, mentre in Turchia vi erano dazi doganali del 7 % e dazi antidumping e compensativi nei confronti della RPC, che insieme erano compresi tra il 24,5 % e il 35,75 %.
- (39) Sulla base delle considerazioni di cui sopra, la Commissione ha concluso che il Giappone è il paese di riferimento più appropriato a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base.
- (40) La Commissione non ha ricevuto ulteriori osservazioni circa il paese di riferimento in seguito alla selezione del Giappone.

⁽¹⁾ Nippon Electric Glass Co. Ltd (Giappone); Nippon Electric Glass (Malaysia) e CAM ELYAF SANAYII A.Ş. (Turchia).

- (41) Le informazioni fornite dal produttore del paese di riferimento che ha collaborato sono servite da base per la determinazione del valore normale per la RPC, a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base.
- (42) Il valore normale è stato determinato sulla base dei prezzi praticati sul mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali dal produttore giapponese che ha collaborato.

3.1.2. Prezzo all'esportazione

- (43) La Commissione non ha ricevuto risposte al questionario da nessuno dei produttori esportatori della RPC inclusi nel campione. A seguito della mancata collaborazione, a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha informato i produttori esportatori e le autorità della RPC che, in caso di collaborazione insufficiente da parte dei produttori esportatori, la Commissione avrebbe potuto basare le proprie conclusioni sui dati disponibili. La Commissione ha altresì fatto notare che una conclusione basata sui dati disponibili avrebbe potuto risultare meno vantaggiosa per le parti interessate. Non sono pervenute reazioni. La Commissione ha pertanto stabilito il prezzo all'esportazione sulla base delle statistiche sulle importazioni di Eurostat (banca dati Comext) a livello dei pertinenti codici NC.

3.1.3. Confronto

- (44) Ove giustificato dalla necessità di garantire un confronto equo, la Commissione ha adeguato il valore normale e/o il prezzo all'esportazione per tener conto delle differenze che influiscono sui prezzi e sulla loro comparabilità, conformemente all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Sono stati effettuati adeguamenti compresi tra lo 0 % e il 7 % per i costi di trasporto, assicurazione, movimentazione e carico e le spese accessorie, i costi di credito e l'imballaggio.

3.1.4. Margine di dumping

- (45) Durante l'inchiesta la Commissione ha constatato che i numeri di controllo del prodotto richiesti nel questionario della Commissione non potevano essere collegati ai codici TARIC. La Commissione ha quindi effettuato il confronto tra il prezzo all'esportazione e il valore normale sulla base dei codici NC (7019 11 00 per i filati tagliati, 7019 12 00 per i filati accoppiati in parallelo senza torsione e 7019 31 00 per i feltri).
- (46) Su tale base la Commissione ha constatato un margine di dumping, espresso in percentuale del prezzo cif, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, di livello superiore al 70 %.

3.2. Andamento delle importazioni in caso di abrogazione delle misure

- (47) A seguito della mancata collaborazione, a norma dell'articolo 18, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione ha utilizzato per i suoi calcoli le informazioni fornite nella domanda di riesame e quelle provenienti da altre fonti indipendenti disponibili, quali i listini prezzi pubblicati e le statistiche ufficiali sulle importazioni, o le informazioni ottenute dalle parti interessate durante l'inchiesta e quelle ottenute nel corso delle inchieste precedenti.

3.2.1. Capacità

- (48) Per determinare il possibile andamento delle importazioni in caso di abrogazione delle misure, la Commissione ha esaminato le informazioni disponibili relative alle capacità, alla produzione e al consumo dei prodotti in fibra di vetro sul mercato interno della RPC e le esportazioni dalla RPC. Per quanto concerne la fonte dei dati, le informazioni a tale riguardo erano limitate principalmente a quelle fornite dall'APFE⁽¹⁾. Tali informazioni erano basate sulle statistiche del commercio (importazioni/esportazioni) e sulle informazioni di business intelligence raccolte dai membri dell'associazione. La Commissione ha verificato tali informazioni in relazione a quelle provenienti da altre fonti indipendenti disponibili e non ha rilevato ulteriori elementi di prova. Le informazioni sulla capacità fornite dall'APFE non sono state contestate dalle parti interessate.
- (49) La produzione totale di fibre di vetro nella RPC nel periodo dell'inchiesta di riesame ha superato il consumo interno di oltre 700 mila tonnellate metriche, delle quali il 90 % è stato esportato in altri paesi terzi e il 10 % nell'Unione. Nel periodo dell'inchiesta di riesame l'eccesso di capacità nella RPC è stato stimato a circa 150 mila tonnellate metriche, pari a più del 15 % del consumo totale dell'Unione (cfr. considerando 68). Sulla base di stime, nel 2016 l'eccesso di capacità della RPC è più che raddoppiato fino a raggiungere circa 300 mila tonnellate, ossia il 30 % del consumo totale dell'unione.

(1) Informazioni fornite nell'ottobre 2016 dall'APFE, basate sulla presentazione *European Market and Supply Situation* (Situazione del mercato e dell'approvvigionamento europei).

- (50) Nonostante l'eccesso di capacità e il previsto rallentamento della crescita della domanda interna nel 2016, i produttori cinesi di fibre di vetro hanno continuato a accumulare capacità nella RPC e in altri paesi terzi orientandole verso il mercato dell'Unione.
- (51) L'eccesso di capacità nella RPC e un confronto con il consumo dell'Unione rafforzano la probabilità che le importazioni aumentino considerevolmente in caso di abrogazione delle misure.

3.2.2. Prezzi sul mercato dell'Unione

- (52) Per determinare il possibile andamento delle importazioni in caso di abrogazione delle misure, la Commissione ha esaminato l'attrattiva del mercato dell'Unione per quanto riguarda i prezzi.
- (53) La Commissione ha analizzato i dati sulle esportazioni effettuate dalla RPC nel periodo dell'inchiesta di riesame a livello dei codici NC ⁽¹⁾. Tra le fibre di vetro i filati accoppiati in parallelo senza torsione hanno rappresentato il maggior volume di esportazioni dalla RPC. Per le esportazioni di tali filati, il mercato dell'Unione è stato quello più importante dopo il mercato degli USA. I prezzi, sebbene simili a livello mondiale, erano più elevati nell'Unione e hanno raggiunto il livello di 1 USD al chilo. A titolo di confronto, il livello dei prezzi era di 0,99 USD negli USA e di 0,85 USD al chilo in Malaysia e India ⁽²⁾. I prezzi applicati nell'Unione erano i più elevati dei dieci mercati di esportazione più importanti ⁽³⁾.
- (54) Per quanto riguarda le esportazioni di filati tagliati dalla RPC, il mercato dell'Unione è stato il quinto più importante. I prezzi nell'Unione erano notevolmente più alti rispetto ai principali mercati di esportazione, che in ordine di importanza sono stati USA, Corea, Giappone e India.
- (55) Per quanto riguarda i feltri di fibra di vetro, il mercato dell'Unione è stato il più importante e i prezzi nell'Unione erano i più attraenti tra quelli dei principali mercati di esportazione dalla RPC. Il secondo mercato più importante per i feltri di fibra di vetro è stato quello degli USA, con un livello medio dei prezzi leggermente più alto. Negli altri mercati, in ordine di importanza quelli di Vietnam, Indonesia ed Emirati arabi uniti, i prezzi erano più bassi o significativamente più bassi di quelli nell'Unione.
- (56) La Commissione ha basato l'analisi di cui sopra su dati a livello del codice doganale (livello del codice NC). A causa della mancata collaborazione dei produttori esportatori cinesi la Commissione non disponeva di dati a livello del numero di controllo del prodotto. I dati sui prezzi a livello del numero di controllo del prodotto sarebbero stati più precisi e non sarebbero stati soggetti al rischio di possibili inesattezze derivanti da ampie variazioni di prezzi nella stessa categoria di prodotti (ad esempio filati tagliati di vari diametri).
- (57) Nonostante tale limitazione, i dati disponibili dimostrano che nel periodo dell'inchiesta di riesame nella maggioranza degli altri mercati i prezzi erano inferiori a quelli praticati sul mercato dell'Unione. In considerazione dell'attrattiva dei prezzi sul mercato dell'Unione, esiste il rischio che, in caso di abrogazione delle misure antidumping, ingenti quantitativi attualmente venduti su altri mercati vengano diretti verso il mercato dell'Unione. Come indicato al considerando 49, più di 600 mila tonnellate sono state esportate in altri mercati e potrebbero quindi essere reindirizzate almeno parzialmente verso il mercato dell'Unione.
- (58) L'attrattiva del mercato dell'Unione è anche confermata dagli investimenti effettuati dagli esportatori cinesi nei paesi terzi, in particolare in Egitto. Nel periodo dell'inchiesta di riesame la capacità stimata dei forni installati in Egitto era di 80 mila tonnellate metriche. Si prevede che essa raggiungerà le 160 mila tonnellate metriche entro la fine del 2017 e le 200 mila tonnellate metriche entro il 2019 ⁽⁴⁾.
- (59) Il livello dei prezzi sul mercato dell'Unione e la sua importanza per le esportazioni dalla RPC consentono alla Commissione di concludere che il mercato dell'Unione è attraente per i produttori di fibre di vetro della RPC. In caso di abrogazione delle misure antidumping esiste un alto rischio che le importazioni aumentino significativamente.

⁽¹⁾ Informazioni sui prezzi basate sulle statistiche doganali.

⁽²⁾ Nel PIR i volumi esportati dalla RPC in tonnellate metriche sono stati pari a circa 111 mila negli USA, 78 mila nell'Unione, 16 mila in Malaysia e 14 mila in India.

⁽³⁾ In ordine di importanza: USA, UE, Arabia Saudita, Corea del Sud, Emirati arabi uniti, Canada, Tailandia, Giappone, Malaysia e India.

⁽⁴⁾ Informazioni fornite nell'ottobre 2016 dall'APFE, basate sulla presentazione *European Market and Supply Situation* (Situazione del mercato e dell'approvvigionamento europei).

3.2.3. Altre considerazioni

- (60) Le indagini della Commissione nell'inchiesta antisovvenzioni del 2014 hanno confermato la presenza di una serie di incentivi messi a disposizione dell'industria delle fibre di vetro nella RPC, che mostrano che la RPC è disposta a sostenere l'espansione di tale industria e la sua presenza a livello mondiale. In caso di abrogazione delle misure antidumping è quindi prevedibile un aumento delle esportazioni nell'Unione.
- (61) Nel settembre 2016 l'India ha prorogato i dazi antidumping sulle importazioni di fibre di vetro dalla RPC. Nel novembre 2016 la Turchia ha prorogato i suoi dazi sulle medesime importazioni. La presenza di dazi antidumping in altri mercati ne riduce l'attrattiva per gli esportatori cinesi.
- (62) Per quanto riguarda la politica dei prezzi cinese, la Commissione ritiene che la presenza di misure antidumping in altri paesi terzi sia un'ulteriore indicazione del dumping praticato dai produttori esportatori cinesi.

3.2.4. Conclusioni sul rischio di persistenza del dumping

- (63) Sulla base di quanto precede la Commissione prevede che, qualora le misure fossero abrogate, le importazioni cinesi in dumping riprenderebbero in volumi più ingenti, esercitando una maggiore pressione sui prezzi del mercato dell'Unione.

4. PREGIUDIZIO

4.1. Definizione di industria dell'Unione e di produzione dell'Unione

- (64) Il prodotto simile è stato fabbricato da sette produttori dell'Unione nel periodo dell'inchiesta di riesame. Essi costituiscono la «industria dell'Unione» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.
- (65) La Commissione ha stabilito che nel periodo dell'inchiesta di riesame la produzione totale dell'Unione era di circa 652 mila tonnellate sulla base delle informazioni sull'industria dell'Unione fornite dall'APFE.
- (66) Come indicato al considerando 18, la Commissione ha incluso nel campione gli impianti di produzione di tre produttori dell'Unione, che rappresentavano il 74 % delle vendite totali del prodotto simile sul mercato dell'Unione e il 68 % della produzione totale dell'Unione.

4.2. Consumo dell'Unione

- (67) La Commissione ha stabilito il consumo dell'Unione sulla base i) del volume delle vendite dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione, calcolato a partire dai dati forniti dall'APFE, e ii) delle importazioni da paesi terzi determinate avvalendosi dei dati ricavati da Eurostat (banca dati Comext).
- (68) Il consumo dell'Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 1

Consumo dell'Unione (in tonnellate metriche)

	2012	2013	2014	2015 (PIR)
Consumo totale dell'Unione	750 645	813 760	897 396	960 818
Indice (2012 = 100)	100	108	120	128

Fonte: dati forniti dall'APFE; Eurostat (Comext).

- (69) Nel periodo in esame il consumo dell'Unione è aumentato fortemente. Tale crescita segna un ritorno al livello di attività precedente alla crisi finanziaria. La crescita è stata alimentata dall'ingente sviluppo dell'industria termoplastica e dal considerevole aumento della domanda di materiali leggeri durevoli.

4.3. Importazioni dal paese interessato

4.3.1. Volume e quota di mercato delle importazioni dal paese interessato

(70) Le importazioni nell'Unione dalla RPC hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 2

Volume (in tonnellate metriche) delle importazioni e quota di mercato

	2012	2013	2014	2015 (PIR)
Volume delle importazioni dalla RPC	101 953	121 634	148 796	77 669
Indice (2012 = 100)	100	119	146	76
Quota di mercato (%)	14	15	17	8
Indice (2012 = 100)	100	107	121	57

Fonte: Eurostat (Comext).

(71) La crescita del volume delle importazioni tra il 2012 e il 2014 mostra l'incidenza limitata del dazio antidumping iniziale istituito nel 2011. L'aumento del livello delle misure nel 2014, in combinazione con la rivalutazione dell'USD, ha invertito tale tendenza. I produttori esportatori nella RPC indicano i loro prezzi in USD, e la rivalutazione del dollaro ha reso le importazioni meno attraenti per gli importatori dell'Unione.

4.3.2. Prezzi delle importazioni dal paese interessato e sottoquotazione dei prezzi (price undercutting)

(72) La Commissione ha stabilito i prezzi delle importazioni in base alle statistiche di Eurostat.

(73) Il prezzo medio delle importazioni nell'Unione dal paese interessato ha registrato il seguente andamento:

Tabella 3

Prezzi delle importazioni dalla RPC (EUR/t)

	2012	2013	2014	2015 (PIR)
Prezzi delle importazioni (EUR/t)	912	821	874	1 146
Indice (2012 = 100)	100	90	96	126

Fonte: Eurostat (Comext).

(74) Tra il 2012 e il 2014 il prezzo medio del prodotto in esame è diminuito del 4 %, ma ha registrato un aumento del 31 % nel periodo dell'inchiesta di riesame.

(75) La Commissione ha calcolato la sottoquotazione dei prezzi durante il periodo dell'inchiesta di riesame confrontando:

(76) la media ponderata dei prezzi di vendita per tipo di prodotto dei produttori dell'Unione inclusi nel campione, praticati sul mercato dell'Unione ad acquirenti indipendenti, adeguati a un livello franco fabbrica e

(77) le statistiche sulle importazioni basate sui dati di Eurostat secondo il codice NC, stabilite su base cif, con gli opportuni adeguamenti per tenere conto dei dazi doganali e dei costi successivi all'importazione.

(78) Il risultato del confronto è stato espresso in percentuale del fatturato ipotetico dell'industria dell'Unione nel periodo dell'inchiesta di riesame.

- (79) Nonostante l'aumento del prezzo medio delle importazioni cinesi nel 2015, il livello di sottoquotazione così stabilito era del 15 %.

4.4. Importazioni da altri paesi terzi

4.4.1. Volume e quota di mercato delle importazioni da altri paesi terzi

- (80) I volumi delle importazioni nell'Unione da altri paesi terzi hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 4

Volume (in tonnellate metriche) delle importazioni e quota di mercato — altri paesi

	2012	2013	2014	2015 (PIR)
Volume delle importazioni — Malaysia	60 571	64 188	53 398	68 774
<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	106	88	114
Quota di mercato — Malaysia (%)	8	8	6	7
<i>Indice</i>	100	98	74	89
Volume delle importazioni — Egitto	0	0	12 835	45 516
<i>Indice</i>	<i>n/p</i>	<i>n/p</i>	<i>n/p</i>	<i>n/p</i>
Quota di mercato — Egitto (%)	0	0	1	5
<i>Indice</i>	<i>n/p</i>	<i>n/p</i>	<i>n/p</i>	<i>n/p</i>
Volume delle importazioni — Norvegia	33 260	35 255	35 496	41 619
<i>Indice</i>	100	106	107	125
Quota di mercato — Norvegia (%)	4	4	4	4
<i>Indice</i>	100	98	89	98
Volume delle importazioni — Turchia	20 940	17 619	19 252	19 703
<i>Indice</i>	100	84	92	94
Quota di mercato — Turchia (%)	3	2	2	2
<i>Indice</i>	100	78	77	74
Volume delle importazioni — altri paesi	46 148	47 624	59 493	73 795
<i>Indice</i>	100	103	129	160
Quota di mercato — altri paesi (%)	6	6	7	8
<i>Indice</i>	100	95	108	125

Fonte: Eurostat (Comext).

- (81) Le principali altre fonti di approvvigionamento dell'Unione erano Malaysia, Egitto, Norvegia e Turchia.
- (82) La quota di mercato degli altri paesi terzi è aumentata nel periodo in esame, passando dal 21 % al 26 %.

- (83) L'aumento più significativo è stato quello delle importazioni dall'Egitto. Nei primi anni del periodo in esame non si sono registrate importazioni, ma nel 2015 le importazioni dall'Egitto, dove un produttore basato nella RPC continua a investire in maniera significativa, hanno raggiunto una quota di mercato del 5 %.

4.4.2. Prezzi delle importazioni da altri paesi terzi

- (84) I prezzi delle importazioni da altri paesi terzi hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 5

Prezzi delle importazioni (EUR/t)

	2012	2013	2014	2015 (PIR)
Prezzo delle importazioni — Malaysia	999	946	918	941
<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	95	92	94
Prezzo delle importazioni — Egitto	—	—	823	997
<i>Indice</i>	<i>n/p</i>	<i>n/p</i>	<i>n/p</i>	<i>n/p</i>
Prezzo delle importazioni — Norvegia	912	821	874	1 146
<i>Indice</i>	100	90	96	126
Prezzo delle importazioni — Turchia	912	821	874	1 146
<i>Indice</i>	100	90	96	126
Prezzo delle importazioni — altri paesi	874	827	1 206	1 310
<i>Indice</i>	100	95	138	150

Fonte: Eurostat (Comext).

- (85) Fino al periodo dell'inchiesta di riesame, sulla base di un confronto secondo il codice NC, i prezzi delle importazioni dalla Malaysia erano superiori a quelli delle importazioni dalla RPC. Nel periodo dell'inchiesta di riesame i prezzi malesi, al contrario dei prezzi delle importazioni provenienti da altri paesi, hanno registrato una lieve diminuzione.
- (86) Poiché il produttore norvegese è collegato a un produttore dell'Unione, i prezzi delle importazioni dalla Norvegia sono essenzialmente prezzi di trasferimento tra parti collegate e quindi la Commissione non li ha ritenuti attendibili per un confronto significativo.
- (87) I prezzi medi statistici non sono indicativi dei prezzi reali perché vi sono notevoli differenze di prezzo tra i diversi tipi di prodotto e la gamma di tipi di prodotto non è nota. Non è quindi possibile trarre alcuna conclusione per quanto riguarda i prezzi delle importazioni da altri paesi terzi.

4.5. Situazione economica dell'industria dell'Unione

4.5.1. Osservazioni generali

- (88) Conformemente all'articolo 3, paragrafo 5 del regolamento di base, l'esame dell'incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull'industria dell'Unione comprendeva una valutazione di tutti gli indicatori economici che hanno influito sulla situazione dell'industria dell'Unione nel periodo in esame. Come indicato al considerando 18, per determinare l'eventuale pregiudizio subito dall'industria dell'Unione è stato usato il campionamento.
- (89) Ai fini della determinazione del pregiudizio la Commissione ha operato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici.

- (90) La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici sulla base dei dati forniti nella denuncia e nella richiesta di riesame, nonché nelle successive comunicazioni, e ha proceduto, ove possibile, a confronti incrociati con le statistiche. I dati riguardavano tutti i produttori dell'Unione.
- (91) La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario fornite dai produttori dell'Unione inclusi nel campione.
- (92) I dati utilizzati per il calcolo degli indicatori sono risultati rappresentativi della situazione economica dell'industria dell'Unione.
- (93) Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping.
- (94) Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di reperire capitali.

4.5.2. Indicatori macroeconomici

4.5.2.1. Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

- (95) Nel periodo in esame la produzione totale dell'Unione, la capacità produttiva e l'utilizzo degli impianti hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 6

Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

	2012	2013	2014	2015 (PIR)
Produzione in tonnellate	536 878	584 197	616 382	652 857
<i>Indice</i>	100	109	115	122
Capacità produttiva in tonnellate	645 229	690 737	698 182	725 960
<i>Indice</i>	100	107	108	113
Utilizzo degli impianti (%)	83	85	88	90
<i>Indice</i>	100	102	106	108

Fonte: risposte al questionario, APFE.

- (96) Il 2012 è stato caratterizzato da un basso volume di produzione, un basso livello di capacità e un basso tasso di utilizzo degli impianti. Negli anni seguenti la produzione è gradualmente aumentata, reagendo positivamente alla crescita della domanda. Nel periodo successivo al 2012 sono inoltre state realizzate meno ricostruzioni di forni. La combinazione di tali fattori ha contribuito positivamente all'andamento favorevole della capacità produttiva e dell'utilizzo degli impianti.

4.5.2.2. Volume delle vendite, quota di mercato, crescita

- (97) Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell'industria dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 7

Volume delle vendite e quota di mercato (in tonnellate metriche)

	2012	2013	2014	2015 (PIR)
Volume delle vendite sul mercato dell'Unione	487 774	527 441	568 126	633 743
<i>Indice</i>	100	108	116	130

	2012	2013	2014	2015 (PIR)
Quota di mercato (%)	65	65	63	66
Indice	100	100	97	102

Fonte: risposte al questionario, APFE.

- (98) Partendo dai bassi livelli del 2012, la domanda crescente ha gradualmente portato a un aumento del volume delle vendite, che nel 2015 hanno registrato un incremento del 30 % rispetto al 2012.
- (99) Fino al 2014 l'aumento delle vendite dell'industria dell'Unione è stato tuttavia più lento dell'andamento dei consumi, a causa della presenza di importazioni cinesi a prezzi notevolmente inferiori. La quota di mercato dell'industria dell'Unione è scesa dal 65 % al 63 % tra il 2012 e il 2014 ed è salita al 66 % nel periodo dell'inchiesta di riesame a seguito dell'aumento delle misure nel 2014.

4.5.2.3. Occupazione e produttività

- (100) Nel periodo in esame l'occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 8

Occupazione e produttività

	2012	2013	2014	2015 (PIR)
Numero di dipendenti	3 580	3 456	3 366	3 404
Indice	100	97	94	95
Produttività (t/dipendente)	150	169	183	192
Indice	100	113	122	128

Fonte: risposte al questionario, APFE.

- (101) Tra il 2012 e il 2015 l'occupazione è diminuita del 5 % nonostante un andamento positivo nel periodo dell'inchiesta di riesame. La ristrutturazione dell'industria, i suoi sforzi volti all'innovazione e all'ottimizzazione dei processi produttivi e l'aumento dell'utilizzo degli impianti hanno portato a un notevole miglioramento della produttività nel periodo in esame.

4.5.2.4. Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

- (102) L'inchiesta ha accertato un margine di dumping superiore al 70 %. L'incidenza dell'entità dei margini di dumping effettivi sull'industria dell'Unione è stata attenuata dall'aumento delle misure nel 2014. L'industria dell'Unione ha cominciato a trarre pieno vantaggio da tali misure nel 2015.
- (103) L'insieme delle misure in vigore ha contribuito al calo delle importazioni cinesi e ha permesso all'industria dell'Unione di mantenere la propria quota di mercato. I prezzi dell'industria dell'Unione sono tuttavia rimasti bassi e mediamente inferiori ai livelli del 2012.
- (104) Si può pertanto concludere che l'industria dell'Unione è stata in grado di beneficiare delle misure in vigore e ha iniziato a riprendersi dal pregiudizio causato dalle precedenti pratiche di dumping dei produttori esportatori cinesi.

4.5.3. Indicatori microeconomici

4.5.3.1. Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

- (105) Nel periodo in esame i prezzi medi unitari di vendita applicati dai produttori dell'Unione inclusi nel campione agli acquirenti indipendenti nell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 9

Prezzi di vendita ad acquirenti indipendenti nell'Unione

	2012	2013	2014	2015 (PIR)
Prezzi medi unitari di vendita, franco fabbrica, ad acquirenti indipendenti nell'Unione (EUR/t)	1 107	1 064	1 059	1 079
<i>Indice</i>	100	96	96	97

Fonte: dati dei produttori dell'Unione inclusi nel campione.

- (106) I prezzi di vendita medi non hanno registrato cambiamenti significativi dal 2012, sebbene si sia verificata una leggera diminuzione del 3 % nel 2015.

4.5.3.2. Costo unitario di produzione medio

- (107) Nel periodo in esame il costo unitario di produzione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 10

Costo unitario di produzione

	2012	2013	2014	2015 (PIR)
Costo unitario di produzione (EUR/t)	1 188	1 082	1 055	1 005
<i>Indice</i>	100	91	89	85

Fonte: dati dei produttori dell'Unione inclusi nel campione.

- (108) Nel periodo in esame il costo unitario di produzione è diminuito. Tale andamento può trovare spiegazione nell'aumento dell'utilizzo degli impianti, che contribuisce alla riduzione del costo unitario di produzione in un'industria ad alta intensità di capitale. L'industria dell'Unione ha anche tratto vantaggio dai bassi prezzi delle materie prime e dell'energia.

4.5.3.3. Costo del lavoro

- (109) Nel periodo in esame il costo medio del lavoro per i produttori dell'Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 11

Costo medio del lavoro per dipendente

	2012	2013	2014	2015 (PIR)
Costo medio del lavoro per dipendente (EUR)	52 316	53 849	57 443	59 099
<i>Indice</i>	100	103	110	113

Fonte: dati dei produttori dell'Unione inclusi nel campione.

- (110) Il lieve aumento dei salari e i licenziamenti dei lavoratori con retribuzioni più basse avvenuti nel quadro del progetto per l'efficienza attuato da uno dei produttori inclusi nel campione hanno portato a un aumento della cifra relativa al costo medio del lavoro per dipendente.

4.5.3.4. Scorte

- (111) Nel periodo in esame il livello delle scorte dei produttori dell'Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 12

Scorte (in tonnellate metriche)

	2012	2013	2014	2015 (PIR)
Scorte finali	111 626	119 813	105 740	92 914
<i>Indice</i>	100	107	95	83

Fonte: dati dei produttori dell'Unione inclusi nel campione

- (112) Le scorte finali sono dapprima leggermente aumentate nel 2013, per poi diminuire costantemente nel periodo in esame a causa dell'aumento della domanda.
- (113) L'aumento del livello delle misure nel 2014 ha contribuito alla diminuzione delle scorte verso la fine del periodo in esame.

4.5.3.5. Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di reperire capitali

- (114) Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l'utile sul capitale investito dei produttori dell'Unione inclusi nel campione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 13

Redditività

	2012	2013	2014	2015 (PIR)
Redditività delle vendite nell'Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite)	- 13,7	- 3,3	0,4	8,6
<i>Indice</i>	- 100	- 24	3	63
Flusso di cassa (in migliaia di EUR)	- 25 623	- 17 008	635	47 361
<i>Indice</i>	- 100	- 66	2	185
Investimenti (in migliaia di EUR)	39 573	34 088	41 500	49 664
<i>Indice</i>	100	86	105	126
Utile sul capitale investito (%)	- 10	- 3	0	8
<i>Indice</i>	- 100	- 27	4	82

Fonte: dati dei produttori dell'Unione inclusi nel campione.

- (115) La Commissione ha stabilito la redditività dei produttori dell'Unione inclusi nel campione esprimendo il profitto netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti dell'Unione, in percentuale del fatturato di tali vendite. Nel periodo in esame la redditività dei produttori dell'Unione inclusi nel campione ha iniziato gradualmente ad aumentare ed è diventata positiva nel periodo dell'inchiesta di riesame.

- (116) Il flusso di cassa netto è la capacità dei produttori dell'Unione di autofinanziare le proprie attività. Nel 2012 e nel 2013 i produttori dell'Unione hanno dovuto far fronte a flussi di cassa negativi. La situazione è gradualmente migliorata nel periodo in esame e i produttori dell'Unione hanno ottenuto flussi di cassa positivi a partire dal 2014.
- (117) Gli investimenti dei produttori dell'Unione inclusi nel campione hanno registrato una tendenza all'aumento nel periodo in esame. L'aumento è stato più significativo verso il 2015. Gli investimenti sono stati in larga misura stimolati dalle ricostruzioni dei forni.
- (118) L'utile sul capitale investito è il profitto espresso in percentuale del valore contabile netto degli investimenti. L'utile sul capitale investito ha avuto un andamento parallelo a quello della redditività. Il ripristino dell'utile sul capitale investito è una conseguenza del miglioramento della situazione economica dell'industria dell'Unione alla fine del periodo in esame.
- (119) Gli scarsi risultati finanziari dell'industria dell'Unione tra il 2012 e il 2014 hanno limitato la sua capacità di reperire capitali. L'industria dell'Unione necessita di investimenti significativi e a lungo termine per poter ricostruire i forni a intervalli regolari e continuare la sua attività.

4.5.4. Conclusioni in merito alla situazione dell'industria dell'Unione

- (120) Il 2012 è stato caratterizzato da un basso livello della domanda, un basso livello di capacità a causa delle ricostruzioni di forni, un esiguo tasso di utilizzo degli impianti, alti livelli di scorte, misure di ristrutturazione e prezzi ribassati a causa di precedenti pratiche di dumping, che insieme hanno comportato ingenti perdite e un'uscita di cassa per le società incluse nel campione.
- (121) Il forte sviluppo della domanda tra il 2012 e il 2014 ha in seguito stimolato le vendite, il che ha portato a un aumento della produzione e a livelli inferiori di scorte. La capacità e l'utilizzo degli impianti sono aumentati. Il miglior assorbimento dei costi fissi, il miglioramento della produttività e la deflazione di alcuni importanti fattori di produzione hanno consentito una sostanziale riduzione dei costi di produzione per le società incluse nel campione.
- (122) Le misure antidumping iniziali istituite nel 2011 non hanno tuttavia compensato completamente la sottoquotazione delle importazioni cinesi, che sono aumentate del 46 % tra il 2012 e il 2014. Tale situazione ha ostacolato la ripresa dell'industria dell'Unione.
- (123) Per mantenere la propria quota di mercato, l'industria dell'Unione ha dovuto subire una costante erosione dei prezzi ed è riuscita a malapena a raggiungere il pareggio nel 2014.
- (124) A seguito dell'aumento delle misure nel 2014, la quota di mercato e i prezzi dell'industria dell'Unione hanno subito un'inversione e hanno registrato un andamento al rialzo. I costi unitari di produzione sono ulteriormente diminuiti a causa dei volumi di produzione, il che ha permesso all'industria dell'Unione di ottenere un profitto dell'8,6 % nel periodo dell'inchiesta di riesame. Tutti gli indicatori di prestazione sono diventati positivi, compresa la creazione di posti di lavoro.
- (125) Come rilevato dall'inchiesta del 2014, l'industria dell'Unione ha continuato a subire un pregiudizio notevole fino alla fine del settembre 2013. Gli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping e sovvenzioni sono continuati nel 2014. L'industria dell'Unione è tornata alla redditività e alla creazione di posti di lavoro solo dopo l'aumento delle misure.
- (126) Sulla base di quanto precede la Commissione ha concluso che in seguito all'aumento delle misure nel 2014 l'industria dell'Unione si è parzialmente ripresa dal pregiudizio causato dalle precedenti pratiche di dumping e non ha subito un pregiudizio notevole nel periodo dell'inchiesta di riesame ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

4.6. Rischio di reiterazione del pregiudizio

- (127) Come menzionato al considerando 49, le capacità inutilizzate stimate dei produttori della RPC hanno rappresentato una quota significativa del consumo totale dell'Unione nel periodo dell'inchiesta di riesame. Nel 2016 le capacità inutilizzate sono raddoppiate rispetto al 2015. A causa di questo andamento al rialzo e della grande attrattività del mercato dell'Unione come indicato al considerando 59, è probabile che le importazioni dalla RPC riprendano in volumi significativi qualora le misure vengano abrogate.

- (128) Come stabilito al considerando 75, nel periodo dell'inchiesta di riesame i prezzi delle importazioni cinesi erano notevolmente più bassi di quelli dell'Unione nonostante un'evoluzione sfavorevole del tasso di cambio EUR/USD.
- (129) La ripresa dei prezzi delle fibre di vetro è stata limitata. I prezzi dell'industria dell'Unione sono rimasti al di sotto dei livelli del 2012 e l'effetto dell'aumento del livello delle misure nel 2014 è stato mitigato dalla crescente pressione delle importazioni dall'Egitto. Si prevede che la crescita del consumo dell'Unione, che ha raggiunto i livelli precedenti alla crisi finanziaria, rallenti gradualmente.
- (130) La produzione di fibre di vetro è un'industria ad alta intensità di capitale. Nel periodo in esame i produttori inclusi nel campione hanno investito 165 milioni di EUR nelle capacità di produzione. Nello stesso periodo il loro flusso di cassa operativo ha raggiunto soltanto 5 milioni di EUR. Per questi motivi l'abrogazione delle misure comporterebbe un livello di rischio e difficoltà finanziarie che comprometterebbero ulteriormente le motivazioni economiche alla base di tali investimenti a lungo termine. L'industria dell'Unione sarebbe costretta a chiudere i forni. Ciò metterebbe in pericolo la sua esistenza. L'alta percentuale di costi fissi dell'industria la rende inoltre molto sensibile alla fluttuazione dei volumi di produzione. Ciò significa che un calo relativamente ridotto della produzione causerebbe perdite elevate. I recenti progressi dell'industria dell'Unione sono legati in gran parte a un miglior assorbimento dei costi fissi dovuto a un maggiore utilizzo degli impianti, reso possibile principalmente dalle misure in vigore, in particolare dopo il 2014.
- (131) L'andamento dell'industria dell'Unione nel periodo in esame è stato inoltre influenzato positivamente da fattori esterni, quali i prezzi dell'energia e delle materie prime, che erano relativamente bassi. A lungo termine è improbabile che i prezzi di questi fattori produttivi si mantengano a un livello così ridotto. Un aumento di tali fattori di produzione avrebbe un ulteriore effetto negativo sulla redditività dell'industria dell'Unione.
- (132) Nonostante un miglioramento nel 2015, la situazione dell'industria dell'Unione rimane pertanto vulnerabile ed è caratterizzata dal persistere di prezzi ribassati, costi di produzione instabili e un elevato fabbisogno di capitali. In tale contesto è probabile che ingenti quantitativi di esportazioni cinesi oggetto di dumping a prezzi notevolmente inferiori possano causare il deterioramento dei risultati finanziari dell'industria dell'Unione.
- (133) La Commissione ha pertanto concluso che sussiste un rischio di reiterazione del pregiudizio nel caso in cui le misure antidumping siano abrogate e i dazi compensativi rimangano a un livello già rivelatosi inefficace a limitare l'arrivo di grandi quantitativi di importazioni a prezzi ridotti.

5. INTERESSE DELL'UNIONE

- (134) Conformemente all'articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha verificato se si possa concludere chiaramente che in questo caso non è nell'interesse dell'Unione mantenere le misure antidumping in vigore, sebbene sia stato accertato il rischio di reiterazione del dumping pregiudizievole. La determinazione dell'interesse dell'Unione si è basata su una valutazione di tutti i diversi interessi coinvolti, compresi quelli dell'industria dell'Unione, degli importatori e degli utilizzatori.

5.1. Interesse dell'industria dell'Unione

- (135) La presente inchiesta è stata caratterizzata da un elevato livello di cooperazione dei produttori dell'Unione.
- (136) L'industria dell'Unione ha dimostrato che le sue attività sono remunerative quando non subiscono la concorrenza sleale di importazioni oggetto di dumping e di sovvenzioni e le misure in vigore hanno permesso all'industria di riprendersi parzialmente dal pregiudizio subito in passato.
- (137) Allo stesso tempo l'abrogazione delle misure comporterebbe con ogni probabilità un aumento della concorrenza sleale delle importazioni cinesi oggetto di dumping, che mettono a rischio la continuazione delle attività dei produttori dell'Unione.
- (138) Si è pertanto concluso che è nell'interesse dell'industria dell'Unione mantenere le misure in vigore.

5.2. Interesse degli importatori indipendenti

- (139) Come indicato al considerando 20, otto importatori indipendenti hanno compilato il modulo di campionamento. I tre maggiori importatori sono stati inclusi nel campione e due di loro hanno collaborato. Essi rappresentavano il 5 % delle importazioni cinesi nel periodo dell'inchiesta di riesame. Nessuno degli importatori che si sono registrati come parti interessate nella presente inchiesta ha espresso un'opinione, favorevole o contraria, sulle misure oggetto del riesame.
- (140) Gli importatori e gli operatori commerciali hanno accesso a un gran numero di fonti di approvvigionamento, all'interno o all'esterno dell'Unione. Il prodotto in esame è inoltre in larga misura standardizzato e le fonti di approvvigionamento possono essere cambiate in maniera efficiente.
- (141) Sulla base di quanto precede, la Commissione conclude che l'estensione del dazio antidumping avrebbe un'incidenza limitata sulla situazione degli importatori.

5.3. Interesse degli utilizzatori

- (142) Il prodotto oggetto dell'inchiesta ha numerose applicazioni, ad esempio nel settore dei trasporti (automobilistico, marino, aerospaziale, militare), nel settore elettrico/elettronico, dell'energia eolica, dell'edilizia e delle costruzioni, dei serbatoi/tubature e dei beni di consumo. Vari utilizzatori hanno offerto la propria collaborazione.
- (143) Tra i 64 utilizzatori che si sono registrati come parti interessate, 19 hanno risposto al questionario della Commissione. Essi rappresentano circa il 10 % del consumo totale dell'Unione.
- (144) Quattordici società si sono espresse contro la proroga delle misure, tre società si sono espresse a favore del loro mantenimento e due si sono astenute. Un'associazione di utilizzatori ha espresso un parere contrario alle misure.
- (145) Diversi utilizzatori hanno sostenuto che le misure in vigore rendono i prodotti a valle poco competitivi rispetto agli stessi prodotti fabbricati in Asia. Essi hanno altresì sostenuto che non sono stati in grado di assorbire il corrispondente aumento dei costi o di trasferirlo ai loro clienti.
- (146) A seguito dell'aumento delle misure nel 2014, la Commissione ha aumentato il livello dei dazi istituiti sul prodotto in esame a circa il doppio del livello del dazio antidumping iniziale. Essa aveva concluso che per le industrie utilizzatrici l'incidenza di tale aumento non avrebbe superato un punto percentuale della redditività, sebbene avesse riconosciuto che alcuni settori dell'industria fossero più esposti di altri.
- (147) Ciò è stato confermato nella presente inchiesta. I dati forniti dagli utilizzatori che hanno collaborato indicano che tra il 2014 e il 2015 il costo della fibra di vetro, indipendentemente dalla sua origine, ha subito un aumento pari allo 0,5 % del fatturato. Nel frattempo il fatturato, i profitti e i posti di lavoro connessi al prodotto in esame sono aumentati. Solo due società hanno segnalato una diminuzione del fatturato e un calo dell'occupazione, mentre quattro hanno registrato una diminuzione dei profitti.
- (148) Alcuni utilizzatori hanno inoltre sostenuto che l'industria dell'Unione non ha sufficiente capacità produttiva per soddisfare la domanda dell'Unione, non sta aumentando le capacità e non è competitiva a causa degli impianti più obsoleti e dei costi del lavoro e dell'energia più elevati.
- (149) L'inchiesta ha dimostrato che tali osservazioni non sono giustificate. Come descritto nei considerando precedenti, l'industria dell'Unione ha effettuato investimenti significativi, ha migliorato la produttività e ha aumentato le capacità produttive nonostante un prolungato periodo di perdite che è terminato nel 2014, a seguito dell'aumento delle misure. Un'ulteriore espansione delle capacità richiede impegni in conto capitale a lungo termine che dipendono a loro volta dal mantenimento di condizioni di parità in cui i produttori competitivi possono prevedere adeguati utili sul capitale investito.

- (150) Nonostante l'aumento delle misure tra il 2014 e il 2015 il consumo dell'Unione ha inoltre continuato a registrare lo stesso andamento degli anni precedenti. In effetti esistono fonti di approvvigionamento alternative al di fuori della RPC, ad esempio in Bahrain, Egitto, Giappone, Malaysia e USA. Nel periodo in esame le importazioni dalla RPC non hanno quasi mai superato la metà delle importazioni totali dai paesi terzi e la loro quota di mercato ha raggiunto il picco del 17 % del consumo totale dell'Unione nel 2014. In ogni caso i dazi antidumping e antisovvenzioni non hanno lo scopo di bloccare le importazioni cinesi nell'Unione, bensì di garantire che tali importazioni competano in condizioni eque con altre fonti di approvvigionamento.
- (151) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che l'estensione del dazio antidumping avrebbe un'incidenza limitata sulla situazione degli utilizzatori.

5.4. Conclusioni relative all'interesse dell'Unione

- (152) L'abrogazione delle misure avrebbe un'incidenza rilevante e negativa sui produttori dell'Unione.
- (153) L'estensione del dazio antidumping avrebbe un'incidenza limitata sugli importatori che sono rimasti neutrali.
- (154) Sebbene le attività di alcuni utilizzatori siano esposte all'aumento del costo del prodotto in esame e del prodotto simile, l'inchiesta ha confermato che le misure hanno avuto un'incidenza limitata sul rendimento complessivo delle industrie utilizzatrici.
- (155) La Commissione conclude che, nel complesso, non esistono validi motivi contrari al mantenimento delle misure antidumping in vigore sulle importazioni del prodotto in esame dalla RPC.

6. DIFFUSIONE DELLE CONCLUSIONI

- (156) Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali si intendeva mantenere le misure antidumping in vigore. È stato inoltre fissato un termine entro il quale avrebbero potuto presentare osservazioni in merito a tale comunicazione. Solo una delle parti interessate, il denunciante, si è manifestata in seguito alla diffusione delle conclusioni, convenendo con le conclusioni della Commissione e con la proposta di mantenere le misure antidumping in vigore.
- (157) Dalle considerazioni sopra esposte consegue che a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, le misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari della RPC, istituite con il regolamento di esecuzione (UE) n. 248/2011, modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1379/2014, dovrebbero essere mantenute.
- (158) Il comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 non ha espresso alcun parere,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di filati tagliati (chopped strands) di fibra di vetro di lunghezza non superiore a 50 mm, di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) di fibra di vetro, esclusi i rovings di fibra di vetro che sono impregnati e rivestiti e subiscono una perdita alla combustione superiore al 3 % (determinata secondo la norma ISO 1887), e di feltri (mats) costituiti da filamenti di fibra di vetro ad eccezione dei feltri in lana di vetro, attualmente classificati con i codici NC 7019 11 00, ex 7019 12 00 (codici TARIC 7019 12 00 21, 7019 12 00 22, 7019 12 00 23, 7019 12 00 25, 7019 12 00 39) e 7019 31 00, originari della Repubblica popolare cinese.

2. Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto nel paragrafo 1 e fabbricato dalle società elencate in appresso sono le seguenti:

Società	Dazio antidumping definitivo (%)	Codice addizionale TARIC
Jushi Group Co., Ltd; Jushi Group Chengdu Co., Ltd; Jushi Group Chengdu Co., Ltd	14,5	B990
Changzhou New Changhai Fiberglass Co., Ltd; Jiangsu Changhai Composite Materials Holding Co., Ltd; Changzhou Tianma Group Co., Ltd	0	A983
Chongqing Polycomp International Corporation	19,9	B991
Altre società che hanno collaborato elencate nell'allegato I	15,9	
Tutte le altre società	19,9	A999

3. L'applicazione delle aliquote del dazio antidumping individuale specificate per le società menzionate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti riportati nell'allegato II. In caso di mancata presentazione di tale fattura si applica l'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

4. Salvo indicazione contraria, si applicano le vigenti norme pertinenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO I

Produttori esportatori non inclusi nel campione che hanno collaborato:

Nome	Codice addizionale TARIC
Taishan Fiberglass Inc.; PPG Sinoma Jinjing Fiber Glass Company Ltd	B992
Xingtai Jinniu Fiberglass Co., Ltd	B993
Weiyuan Huayuan Composite Material Co., Ltd	B994
Changshu Dongyu Insulated Compound Materials Co., Ltd	B995
Glasstex Fiberglass Materials Corp.	B996

ALLEGATO II

Sulla fattura commerciale valida di cui all'articolo 1, paragrafo 3, deve figurare una dichiarazione firmata da un responsabile del soggetto giuridico che emette la fattura commerciale. Essa va redatta secondo lo schema seguente:

1. nome e funzione del responsabile del soggetto giuridico che emette la fattura commerciale;
2. la seguente dichiarazione: «Il sottoscritto certifica che i prodotti in fibra di vetro a filamento venduti per l'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura per una quantità di (indicare il volume) sono stati fabbricati da (nome della società e indirizzo) (codice addizionale TARIC) nella RPC. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte»;
3. data e firma.
